

## Informative e news per la clientela di studio

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **RIPRESA DEI VERSAMENTI AL 16 SETTEMBRE 2020**

Si rammenta ai gentili Clienti che il prossimo 16 settembre si concentra la scadenza dei versamenti prorogati per effetto del Decreto Rilancio.

A seguire si dettagliano i principali concetti, tenendo anche conto dei chiarimenti emanati dall'Agenzia delle entrate e delle ulteriori novità apportate dal c.d. Decreto Agosto (D.L. 104/2020).

#### **Le scadenze di versamento del 16 settembre 2020**

Gli articoli 126 e 127 del Decreto Rilancio hanno **unificato la scadenza di numerosi versamenti alla data del 16 settembre 2020, consentendo la possibilità:**

- **di provvedere in unica soluzione;**
- ovvero di prescegliere il frazionamento in 4 rate costanti, di pari importo, di cui la prima dovuta nel mese di settembre.

Su tale norma si è innestata la novità del Decreto Agosto (articolo 97, D.L. 104/2020), che dispone in merito ad una ulteriore possibilità di rateizzazione dei versamenti sospesi. Si prevede, infatti, che i versamenti di cui agli articoli 126 e 127, D.L. 34/2020, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- 1) **per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione:**
  - in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
  - **ovvero, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;**
- 2) **per il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.**

Di fatto, le due disposizioni (Decreto Rilancio e Decreto Agosto) sono tra loro alternative, consentendo al contribuente la possibilità di effettuare una scelta; si rinvia conferma di ciò nella Relazione Illustrativa al provvedimento.

Le scadenze interessate sono le seguenti:

- 1) **versamenti Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nel mese di marzo 2020,**



dovuti da imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo 2019;

- 2) versamenti Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti da soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo 2019, che abbiano subito una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% per ciascuno dei due mesi del 2020, rispetto allo stesso mese del 2019;

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.*